



CIRCOLARE N° 3 DEL 2 FEBBRAIO 2013

AMIANTO : DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER MANCATA DENUNCIA (LOMBARDIA)

La Regione Lombardia, con la L.R. 17/2003, ha avviato il censimento di tutte le fonti di amianto, affidato operativamente alla ASL, coinvolgente tutti gli edifici pubblici, produttivi/commerciali e privati, obbligando i proprietari a comunicare la presenza di amianto.

Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili, i gestori dell'attività, gli amministratori di condominio o gli aventi titolo, i quali devono notificare alla ASL la presenza di amianto in strutture o luoghi, indicando se nel proprio edificio/abitazione siano presenti strutture o manufatti di amianto o che contengano amianto.

La L.R. 14/2012 del 31 luglio **ha introdotto la sanzione amministrativa da € 100 a € 1.500** per i soggetti proprietari pubblici e privati che non effettuano il censimento. Gli interessati hanno tempo **fino al 30 gennaio 2013** per provvedere alla comunicazione senza incorrere nelle sanzioni.

Per le sole coperture in cemento amianto (eternit), la Regione Lombardia ha predisposto un "documento tecnico" (Indice di Degrado – d.d.g. 18 novembre 2008 n. 13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n. 50 del 9/12/2008) che consente la valutazione dello stato di conservazione del materiale. La valutazione ha un significato operativo ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività.

Il proprietario o legale rappresentante di un immobile contenente amianto deve:

1. **inviare all'ASL** competente (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e per conoscenza al comune di locazione dell'immobile il **modulo** di notifica presenza amianto in strutture e luoghi;
2. effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto mediante l'applicazione dell' **Indice di Degrado (ID)**, calcolato facendo riferimento all'allegato A dal D.g.r. 18.11.08 n.13237.
3. rendere noto il **nominativo della persona designata** come **responsabile** con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive connesse al manufatto contenete amianto;
4. documentare l'avvenuta corretta informazione agli occupanti dell'edificio della presenza del manufatto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
5. qualora sulla base della valutazione dello stato di conservazione necessiti un intervento di rimozione o di incapsulamento si dovrà predisporre e presentare alla ASL con competenza territoriale, copia del **piano di lavoro di cui al Dlgs 257/06**.

Nella tabella di seguito vengono stabiliti i criteri per l'applicazione delle sanzioni, relative alla mancata comunicazione della presenza di manufatti di amianto compatto, di cui al comma 1, dell'art. 8 bis della legge 17/2003 e riportati in allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A

	Quantità di amianto ¹		
	< 100 m ²	100 m ² < x < 1000 m ²	> 1000 m ²
PERICOLOSITÀ			
ID ² < uguale 25	100 €	500 €	1500 €
ID tra 25 e 44	500 €	1000 €	1500 €
ID uguale o superiore 45	1000 €	1500 €	1500 €
Materiali danneggiati per una superficie >10% (D.m. 6 settembre 1994)	1500 €	1500 €	1500 €

¹ Nel caso di quantitativi espressi in diverse unità di misura si applica la seguente conversione 1m²= 13,5 Kg; 1m³= 1m² X 30

² ID: Indice di degrado come definito dal decreto Direttore generale Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008